



SISTEMA ■ ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO



Vent'anni di politica sociale nazionale

TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO (alla luce della L. 173/2020 e della L. 50/2023) ED ACCOGLIENZA ALL'INTERNO DEL SAI



 **Servizio Centrale**
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



 **MINISTERO
DELL'INTERNO**

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

RICHIESTA di Protezione Internazionale

DURATA

6 mesi

rinnovabile sino a definizione del procedimento

CONVERTIBILITÀ

no

ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA

si

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

RICHIESTA di Protezione Internazionale

DURATA

6 mesi

rinnovabile sino a definizione del procedimento

CONVERTIBILITÀ

no

ACCESSO ALL'ACCOGLIENZA

si

PROCEDURA DI DUBLINO

cos'è:

**assegnazione dello stato di
competenza
della domanda di protezione**

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

TIPOLOGIA PROTEZIONE	PROTEZIONE SUSSIDIARIA
DURATA	5 anni
RINNOVO	SI
CONVERTIBILITÀ	SI
ACCESSO ALL' ACCOGLIENZA	SI

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

TIPOLOGIA PROTEZIONE	PROTEZIONE SUSSIDIARIA	PROTEZIONE SPECIALE
DURATA	5 anni	2 anni
RINNOVO	SI	SI
CONVERTIBILITÀ	SI	NO
ACCESSO ALL' ACCOGLIENZA	SI	SI

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

TIPOLOGIA PROTEZIONE	PROTEZIONE SUSSIDIARIA	PROTEZIONE SPECIALE	CASI SPECIALI
DURATA	5 anni	2 anni	2 anni
RINNOVO	SI	SI	SI
CONVERTIBILITÀ	SI	NO	SI
ACCESSO ALL' ACCOGLIENZA	SI	SI	SI

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

TIPOLOGIA PROTEZIONE	PROTEZIONE SUSSIDIARIA	PROTEZIONE SPECIALE	CASI SPECIALI	CALAMITÀ NATURALI (*)
DURATA	5 anni	2 anni	2 anni	6 mesi
RINNOVO	SI	SI	SI	1 sola volta
CONVERTIBILITÀ	SI	NO	SI	NO
ACCESSO ALL' ACCOGLIENZA	SI	SI	SI	SI

(*) la slide presentata durante il webinar, per mero refuso, indicava “cure mediche” anziché “calamità naturali”,

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

Legge 50/2023 di conversione del D.L. 20/2023



 **Servizio Centrale**
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



 **MINISTERO
DELL'INTERNO**

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE Legge 50/2023 di conversione del D.L. 20/2023

Art.7

L'articolo cancella la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i seguenti permessi:

- a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- b) permesso di soggiorno per calamità;
- c) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) del TUI.

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE **Legge 50/2023 di conversione del D.L. 20/2023**

Viene confermata la soppressione della protezione speciale concessa tenendo conto della natura della presenza in Italia del migrante ai fini del rilascio del PdS per protezione speciale, in particolare, sulla base della natura dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché dell'esistenza di vincoli culturali e familiari con il suo paese di origine (d. lgs. 286/1998 art. 19 comma 1.1 terzo e quarto periodo).

*Questa slide è stata oggetto di una nota di ASGI.
[Leggi la corrispondenza ASGI/ Servizio Centrale.](#)*

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE **Legge 50/2023 di conversione del D.L. 20/2023**

Viene inserito tra i delitti che legittimano, alle condizioni di cui all'art. 18 bis del TUI, il rilascio di un PdS per le vittime di violenza domestica anche il delitto di costrizione o induzione al matrimonio di cui all'art. 558 bis del c.p.

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE **Legge 50/2023 di conversione del D.L. 20/2023**

- Per il rilascio del pds per cure mediche di cui all'art. 19 comma 2 lettera Dbis viene introdotta la condizione di non adeguata curabilità della patologia nel paese di origine. Il pds per cure mediche non è più convertibile in pds per lavoro
- Per il rilascio del pds per calamità la condizione in cui versa il paese passa da grave a contingente ed eccezionale. Viene introdotto un limite alla rinnovabilità del permesso che nella nuova formulazione potrà essere rinnovato per periodo ulteriore di sei mesi. Il pds per calamità non è più convertibile in pds per lavoro
- Per i procedimenti già incardinati dinanzi alla commissione nazionale alla data di entrata in vigore del decreto si applica la disciplina previgente.

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE Legge 50/2023 di conversione del D.L. 20/2023

NB

Sono stabilite deroghe collegate ad una prima fase transitoria:

- le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura, sono regolate dalla disciplina previgente così come i procedimenti di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del decreto;
- i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo ed in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza.

Resta ferma questa la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge.



TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO che consentono la **ACCOGLIENZA ALL'INTERNO del SAI** *Legge 50/2023 di conversione del D.L. 20/2023*

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Tipologie di PdS che consentono l'ACCOGLIENZA ALL'INTERNO del SAI

Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:
 - a) *protezione speciale*
 - b) *protezione sociale*
 - c) *violenza domestica*
 - d) *calamità*
 - e) *particolare sfruttamento lavorativo*
 - f) *atti di particolare valore civile*

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Tipologie di PdS che consentono l'ACCOGLIENZA ALL'INTERNO del SAI

- a) **protezione speciale**, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251); ((a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286));
- b) **protezione sociale**, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998
- c) **violenza domestica**, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998
- d) **calamità**, di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- e) **particolare sfruttamento lavorativo**, di cui all'articolo 22, comma 12-quater ((,)) del decreto legislativo n. 286 del 1998;
- f) **atti di particolare valore civile**, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998; g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, ((del decreto-legge)) 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. 1-bis. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al **((comma 1))**, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Tipologie di PdS che consentono l'ACCOGLIENZA ALL'INTERNO del SAI

Art. 5 ter nuova: disposizione normativa

Possono essere accolti all'interno del sistema di accoglienza e integrazione oltre alle categorie di cui all'art. 1 sexies del DL 416/1989, anche i richiedenti protezione internazionale che si trovino nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17 (si veda *slide* successiva) comma primo del decreto legislativo del decreto legislativo 142 del 2015, oltre cittadini afghani che ha seguito della crisi hanno fatto ingresso nel territorio nazionale in attuazione delle operazioni di evacuazione effettuata dalle autorità italiane.

È fatta salva la possibilità di permanere all'interno del sistema di accoglienza integrazione per i richiedenti già presenti all'interno dello stesso alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Resta fermo quanto previsto dalle ordinanze di protezione civile e dal decreto legge 16 del 2023 in ordine alle esigenze di assicurare soccorso di assistenza alla popolazione Ucraina.

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Art 17 decreto legislativo 142/2015

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.
2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

TIPOLOGIA DI PERMESSO DI SOGGIORNO

PROTEZIONE SPECIALE

L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale avviene con le modalità previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della [legge 27 giugno 2013, n. 77](#), e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica)

ACCOGLIENZA NEL SAI

SERVIZI OFFERTI ALL'INTERNO DEL SAI

Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:

- a) servizi di **primo livello**, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;
- b) servizi di **secondo livello**, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.

L'ACCOGLIENZA FUORI DAL SAI

L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale al di fuori del circuito SAI

La legge modifica
l'articolo 10 primo comma secondo periodo del decreto legislativo 142 del 2015;

I richiedenti in ossequio al principio sono accolti all'interno dei centri di cui all'art 9 e 11 del decreto legislativo 142/2015 l'offerta dei servizi all'interno delle strutture destinate alla prima accoglienza: CAS e CARA prevede che vengano erogate esclusivamente di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e la mediazione linguistico-culturale, non più i servizi di assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana, l'orientamento legale ed ai servizi del territorio.

ACCOGLIENZA - PROCEDURA DUBLINO

Accoglienza ordinaria del richiedente protezione sub procedura Dublino alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 50/2023

L'art. 6 ter prevede il **trattenimento** del richiedente sottoposto procedura Dublino.

*In attesa del trasferimento Dublino, lo straniero può essere trattenuto nei CPR ove sussista un notevole **rischio di fuga** (da valutarsi caso per caso) e sempre che non possano disporsi le misure alternative di cui all'art. 14 comma 1bis del TUI*

- a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;*
- b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;*
- c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente).*

ACCOGLIENZA - PROCEDURA DUBLINO

Accoglienza ordinaria del richiedente protezione sub procedura Dublino alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 50/2023

Il **notevole rischio di fuga** sussiste quando il richiedente si sia sottratto a un primo tentativo di trasferimento ovvero quando vi ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:

- a) mancanza di un documento di viaggio;
- b) mancanza di un indirizzo affidabile;
- c) inadempimento all'obbligo di presentarsi alle autorità competenti;
- d) mancanza di risorse finanziarie;
- e) il richiedente ha fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione

*tutte le slide e i video dei seminari
sono raccolti nella
WEBINAR GALLERY del sito RETE SAI*

www.retesai.it/webinar



 **Servizio Centrale**
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO



www.ReteSAI.it



[@rete_sai](https://twitter.com/rete_sai)



Facebook Cittalia



info@serviziocentrale.it
comunicazione@cittalia.it